

## TRANSAZIONI DI CAPACITÀ

<b>7.1 LA CESSIONE DI CAPACITÀ'</b> .....	<b>79</b>
<b>7.1.1 Soggetti abilitati</b> .....	<b>79</b>
<b>7.1.2 Procedura per la cessione di capacità</b> .....	<b>79</b>
<b>7.1.3 Efficacia della cessione</b> .....	<b>80</b>
<b>7.1.4 Regola di allocazione</b> .....	<b>80</b>
<b>7.1.5 Titolarità della capacità ceduta</b> .....	<b>80</b>
<b>7.2 IL TRASFERIMENTO DI CAPACITÀ' NEL CORSO DELL'ANNO TERMICO</b> .....	<b>80</b>
<b>7.2.1 Soggetti abilitati</b> .....	<b>80</b>
<b>7.2.2 Procedura per il trasferimento di capacità</b> .....	<b>80</b>
7.2.2.1 Efficacia del trasferimento .....	82
<b>7.2.3 Regola di allocazione</b> .....	<b>82</b>
<b>7.2.4 Titolarità della capacità trasferita</b> .....	<b>83</b>
<b>7.2.5 Modulistica</b> .....	<b>83</b>

## 7.1 LA CESSIONE DI CAPACITA'

### 7.1.1 Soggetti abilitati

La cessione di capacità può avvenire tra Utenti, cioè tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio di trasporto gas sulla rete di metanodotti operata dal Trasportatore, così come indicato al capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”. Sebbene nulla impedisca agli Utenti titolari di capacità impegnata di sottoscrivere accordi di cessione con soggetti richiedenti non abilitati, condizione preliminare perché questi ultimi possano accedere alla rete è costituita dall'ottenimento della qualifica di Utente.

La cessione di capacità può avvenire ai:

- Punti di Consegna da Produzione Locale
- Punti di Riconsegna su RR.

### 7.1.2 Procedura per la cessione di capacità

La richiesta di cessione di capacità, controfirmata dalle due parti, deve contenere i dati relativi alla transazione e deve essere inviata dagli Utenti interessati al Trasportatore, nelle modalità e con i mezzi indicati dal Capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

L'attestazione di avvenuta cessione deve essere anticipata al Trasportatore dall'Utente richiedente (Utente “cedente”) entro il giorno 22<sup>1</sup> del mese precedente l'entrata in vigore della cessione; inoltre, entro l'ultimo giorno del mese precedente, il documento deve pervenire al Trasportatore in originale.

Qualora gli Utenti interessati non facciano pervenire al Trasportatore la documentazione nelle modalità e nei tempi previsti, il Trasportatore non potrà effettuare la cessione di capacità e ne darà comunicazione entro il 26 del mese precedente. Nel caso in cui il Trasportatore non effettui alcuna comunicazione entro tale termine, la stessa deve intendersi accettata.

---

<sup>1</sup> In questo caso e nel seguito del capitolo, tutte le scadenze che cadono di giorno festivo vengono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.

### **7.1.3 Efficacia della cessione**

La cessione potrà avere corso a partire dal primo giorno del mese successivo e sarà efficace a partire da qualsiasi giorno infra-mensile, con una durata minima giornaliera.

### **7.1.4 Regola di allocazione**

Qualora la cessione di capacità avvenga su un Punto di Riconsegna su RR e tale punto sia condiviso da più Utenti, l'Utente cessionario dovrà fare richiesta al Trasportatore per la modifica della regola di allocazione, nelle modalità e con le tempistiche indicate nel capitolo "Bilanciamento" al sottoparagrafo 9.5.5.

### **7.1.5 Titolarità della capacità ceduta**

La titolarità della capacità ceduta viene trasferita dall'Utente "cedente" all'Utente "cessionario" per tutta la durata della transazione. Pertanto il Trasportatore fatturerà a quest'ultimo i corrispettivi di trasporto oltre ad eventuali corrispettivi di scostamento, così come previsto nel capitolo "Fatturazione e pagamento". Al termine del periodo indicato nella richiesta di cessione, la titolarità della capacità tornerà in capo all'Utente cedente.

## **7.2 IL TRASFERIMENTO DI CAPACITA' NEL CORSO DELL'ANNO TERMICO**

### **7.2.1 Soggetti abilitati**

Come nel caso della cessione di capacità, anche per il trasferimento di capacità ad un Punto di Riconsegna su RR gli Utenti coinvolti devono essere soggetti abilitati ad accedere al servizio di trasporto gas ai sensi dei requisiti di cui al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

### **7.2.2 Procedura per il trasferimento di capacità**

Il Trasportatore consente nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite in modo da assicurare la fornitura nei Punti di Riconsegna su RR esistenti ai Clienti Finali trasferiti da un fornitore all'altro.

Il trasferimento di capacità su un Punto di Riconsegna su RR è pertanto strettamente correlato a quello di subentro totale o parziale di un fornitore ad un altro nella fornitura di Gas ad un Cliente Idoneo.

La procedura di trasferimento può riguardare sia Clienti Finali direttamente allacciati alla Rete Regionale gestita dal Trasportatore (qui di seguito “Clienti Diretti”) che i Clienti Finali connessi a Società di distribuzione o altre reti (qui di seguito “Clienti Indiretti”).

Il trasferimento può essere parziale o totale. È parziale quando il subentro riguarda una quota parziale della fornitura dell’Utente uscente al Punto di Riconsegna su RR; è totale in tutti gli altri casi.

L’Utente subentrante trasmette al Trasportatore la richiesta di trasferimento, contenente le seguenti informazioni:

- la ragione sociale di tutti gli Utenti uscenti coinvolti;
- la capacità che intende farsi trasferire da ciascun Utente uscente;
- il codice del Punto di Riconsegna su RR oggetto del trasferimento;
- la data di inizio del trasferimento.

L’Utente subentrante dovrà inoltre trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’avvenuto subentro.

Infine, qualora il fornitore subentrante presso il Cliente Finale non sia lo stesso Utente richiedente il trasferimento di capacità, quest’ultimo dovrà trasmettere al Trasportatore – oltre alla richiesta di cui sopra – una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rapporto di fornitura tra Utente richiedente e fornitore.

Tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire – nelle modalità e con i mezzi indicati dal Capitolo “Procedure di coordinamento informativo” - al Trasportatore (e in copia all’Utente/i uscente/i) entro il 20 del mese precedente il mese di subentro del nuovo Utente. Entro l’ultimo giorno del mese precedente il mese di subentro dovrà inoltre pervenire al Trasportatore anche l’originale di tale documentazione (sempre in copia all’Utente/i uscente/i).

La richiesta di trasferimento non sarà ritenuta valida dal Trasportatore:

- qualora i dati e la documentazione di cui sopra risultino incompleti e/o non corretti;
- qualora l’Utente non rispetti i tempi, le modalità ed i mezzi per l’invio delle informazioni richieste.

Il Trasportatore comunica alle parti coinvolte la validità della richiesta di trasferimento entro il giorno 25 del mese precedente.

Nel caso di richieste di trasferimento non valide, il Trasportatore non darà corso al relativo trasferimento di capacità.

#### *7.2.2.1 Efficacia del trasferimento*

Il trasferimento potrà avere corso a partire dal primo giorno del mese successivo la richiesta, sarà efficace a partire da qualsiasi giorno infra-mensile ed avrà una durata minima giornaliera.

A partire dalla data indicata, il Trasportatore provvederà automaticamente a trasferire all'Utente subentrante la capacità richiesta, riducendo la capacità conferita agli Utenti uscenti di un ammontare complessivo pari alla capacità trasferita, secondo le indicazioni fornite dall'Utente subentrante nella richiesta di trasferimento.

Qualora la capacità richiesta dall'Utente subentrante sia maggiore della capacità trasferita dagli Utenti uscenti, la differenza sarà considerata come incremento di capacità ad Anno Termico avviato, ai sensi del sottoparagrafo 5.9.1.2 “Richiesta di capacità disponibile”.

Gli Utenti uscenti potranno, in ogni caso, richiedere un incremento di capacità, se disponibile, ciascuno fino al valore massimo della capacità trasferita. La richiesta dovrà pervenire al Trasportatore entro la fine del mese precedente il mese di efficacia del trasferimento, in deroga alle tempistiche previste al sottoparagrafo 5.9.1.2 “Richiesta di capacità disponibile”.

Inoltre, gli Utenti uscenti sono tenuti al pagamento del corrispettivo di capacità a partire dalla data del trasferimento, in deroga ai termini del sopra citato sottoparagrafo.

#### *7.2.3 Regola di allocazione*

Qualora il Punto di Riconsegna su RR sul quale avviene il trasferimento di capacità sia condiviso da più Utenti, l'Utente al quale viene trasferita la capacità dovrà fare pervenire al Trasportatore la richiesta per la modifica della regola di allocazione, sottoscritta da tutte le parti coinvolte, nelle modalità indicate nel sottoparagrafo 9.5.5.5.1.

Qualora, a seguito di un trasferimento totale, agli Utenti uscenti rimanga della capacità in carico, la procedura di allocazione verrà automaticamente definita come “Value” a valore nullo per gli Utenti uscenti.

#### **7.2.4 Titolarità della capacità trasferita**

A partire dalla data di conferimento definitivo di capacità trasferita, la titolarità di tale capacità passerà in capo al nuovo Utente: pertanto il Trasportatore, oltre a modificare le informazioni contenute nel proprio sistema informativo ed a gestire operativamente da subito l'Utente subentrante, provvederà ad effettuare a quest'ultimo la fatturazione dei corrispettivi di trasporto e degli eventuali corrispettivi di scostamento, così come previsto nel Capitolo “Fatturazione e pagamento”.

#### **7.2.5 Modulistica**

La modulistica da utilizzare a supporto della procedura di trasferimento, indicata in questo capitolo e/o nell'Allegato 4A “Tabella tempi e modalità di coordinamento informativo”, è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.